

Giudizio negativo sulla VIA relativa ad un progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. V 17 ottobre 2024, n. 2881 - Tenca, pres.; Montanari, est. - Ginosa S.r.l. (avv.ti Zoppolato, Marrazzo) c. Comune di Buseto Palizzolo (avv. Campo) ed a.

Ambiente - Costruzione ed esercizio di un impianto eolico - Procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale - Diniego.

(Omissis)

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha dedotto di avere presentato in data 23 dicembre 2020, all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale ("VIA") ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 152/2006, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 al fine di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), contrada Strafalcio.

2. La ricorrente ha poi così descritto l'incedere del procedimento:

- con Parere Istruttorio Intermedio n. 3/2022 del 14 gennaio 2022, la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ("CTS") ha evidenziato 31 criticità progettuali per le quali ha richiesto approfondimenti e integrazioni della documentazione;

- in data 1° settembre 2022, il Comune di Buseto Palizzolo ha trasmesso osservazioni contrarie al progetto basate sull'assunto che il Piano Nazionale per il Lanario (*Falco biarmicus feldeggii*) redatto dal Ministero dell'Ambiente avrebbe individuato la presenza del Lanario in una zona limitrofa alla ZSC ITA 10008; con la conseguenza che l'alternativa "zero" sarebbe unica congrua al rispetto di valenze ambientali e paesaggistiche;

- in data 2 novembre 2022, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto ai sensi degli artt. 136, 142 e 152 del D.Lgs. 42/2004, «in quanto di eccessivo impatto visivo, con pregiudizio al contesto di particolare rilevanza, per la compresenza dei valori ambientali e storico-tradizionali (...) potrà prevedersi l'allontanamento degli aerogeneratori»;

- in data 21 ottobre 2022, l'Assessorato ha indetto e convocato la Conferenza dei servizi in modalità sincrona per il giorno 3 novembre 2022. Nell'ambito della prima e unica riunione della Conferenza, l'Amministrazione procedente ha ritenuto conclusa la fase riferita alla VIA e ha concesso a Ginosa un termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del verbale per la trasmissione di osservazioni ai pareri della Soprintendenza e del Comune di Buseto Palizzolo; infine, ha demandato alla CTS l'adozione del parere istruttorio conclusivo;

- con nota del 10 novembre 2022, il Comando del Corpo Forestale ha ritenuto di non doversi esprimere in relazione al movimento terra per la realizzazione del progetto, non ricadendo quest'ultimo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;

- a 5 mesi sia dalla data di avvio della Conferenza dei Servizi, sia dalla data in cui l'Amministrazione procedente ha demandato i successivi adempimenti alla CTS per l'adozione del PIC, con nota del 31 marzo 2023 la Società ha intimato la conclusione del procedimento, nonché l'attivazione di poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 2, co. 9 bis della L. 241/1990;

- in data 31 marzo 2023, la CTS ha adottato il PIC recante "parere non favorevole di compatibilità ambientale", sull'asserito presupposto che 13 dei 30 rilievi del PII non fossero stati superati dall'integrazione progettuale di Ginosa, conseguente alle criticità individuate;

- sulla scorta del PIC della CTS, con nota prot. n. 26860 del 17 aprile 2023 la Regione ha comunicato a Ginosa il preavviso di rigetto all'istanza di autorizzazione, concedendo termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni;

- con nota n. 62795 del 4 maggio 2023, l'Ufficio del Genio Civile di Trapani ha emesso il parere positivo alla realizzazione e all'esercizio delle linee MT e AT ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933;

- con Parere Tecnico n. 483 del 31 agosto 2023 la CTS ha ribadito il parere negativo di compatibilità ambientale;

- dopo ulteriori 5 mesi, con D.A. n. 377 del 4 ottobre 2023 l'Amministrazione procedente ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale in relazione al progetto presentato da Ginosa, disponendo altresì che il PIC n. 154/2023 del 31 marzo 2023 della CTS e il Parere tecnico n. 483/2023 del 31 agosto 2023 della CTS costituissero parte integrante e sostanziale del diniego.

3. Con un primo motivo (*Violazione del principio di prevalenza dell'interesse pubblico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; violazione dell'art. 12, co. 1, d.lgs. 387/2003; violazione dell'art. 7 bis, comma 2 bis, d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per illogicità manifesta*) ha dedotto che, sulla scorta della normativa eurolunitaria e interna, l'interesse pubblico alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili può essere sacrificato solo in presenza di



una grave compromissione degli interessi ambientali e paesaggistici.

4. Con un secondo motivo (*Violazione dell'art. 97 cost, violazione degli artt. 1, 3, 10 bis, l. 241/1990; violazione degli art. 136, 142, 146 e 154 Del d.lgs. 42/2004; difetto di istruttoria; violazione II Dell'art. 10 l.r. 16/1996; travisamento dei presupposti, Contraddittorietà, illogicità e sviamento*) ha censurato, in particolare, il parere della CTS nella parte in cui afferma che il nuovo tracciato del cavidotto MT, individuato a seguito della richiesta di modifica progettuale avanzata con il parere intermedio, impatterebbe su "Habitat prioritario 6220" e sarebbe adiacente alle "aree boscate (fasce di rispetto)".

4.1. Vero è che la modifica al tracciato del cavidotto MT ha comportato l'interessamento di un breve tratto (di circa 600 metri su una lunghezza totale del cavidotto di 4,5 km) perimetrale della ZSC ITA010008 - Complesso Monte Bosco e Scorce, tuttavia, la CTS non considera che il progetto prevede la realizzazione di un cavidotto interrato sotto una pista agricola già esistente con una tecnica che non comporta sommovimento di terra.

4.2. Come descritto nello Studio di Incidenza il cavidotto MT: i) attraversa per un breve tratto di circa 95 metri l'habitat prioritario 6220; ii) lambisce per un breve tratto di circa 50 metri l'habitat prioritario 6220. Ad avviso della ricorrente lo studio di incidenza prenderebbe in considerazione in maniera approfondita la inter-relazione tra il cavidotto e l'habitat prioritario 6220, escludendo una qualsiasi incidenza negativa anche in considerazione della tecnica usata di perforazione orizzontale teleguidata, che non produce movimento terra e non impatta sulla superficie.

4.3. Quanto alla adiacenza con le aree boscate (fascia di rispetto), come dimostrato nella Relazione Generale, l'area boscata più vicina agli aerogeneratori (Bosco Scorce), si trova a circa 700 metri a sud-est degli aerogeneratori WTG1 e WTG2, ben oltre il limite minimo di 200 metri. Solamente un breve tratto del cavidotto MT (di circa 140 m) attraversa le aree boscate. Tuttavia, non si tratta di una "costruzione", preclusa dalla norma di cui all'art. 10 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16; inoltre, il cavidotto è destinato ad essere interrato sotto la pista agricola già esistente.

5. Con il medesimo motivo, ha poi censurato il parere della Soprintendenza (ripreso anche nel parere della CTS).

5.1. Sul punto, ha dedotto che la Soprintendenza ha del tutto erroneamente ritenuto di potere emettere un parere sulla scorta dell'art. 136 tu beni culturali sulla base di sue valutazioni e senza un provvedimento che in maniera espressa individuasse beni sottoposti a tutela, come invece richiesto dalla norma citata.

Quanto alla tutela delle aree ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004, tra le quali quelle boschive e i corsi d'acqua, in base all'art. 146 d.gs. 42/2004 il parere della Soprintendenza può e deve riguardare esclusivamente gli interventi al loro interno: non in prossimità, né "in vista", come invece previsto per i beni dichiarati di notevole interesse di cui all'art. 136 citato. Il progetto oggetto del giudizio negativo di compatibilità ambientale, rispetto a corsi d'acqua e alle aree boscate, prevedeva solamente la posa di un breve tratto del cavidotto MT; mentre gli aerogeneratori viceversa sono collocati ben al di fuori di aree boschive e distanti dai corsi d'acqua. In tale quadro, il parere della Soprintendenza doveva esclusivamente valutare l'impatto del cavidotto sulle aree vincolate, senza poter considerare le pale (gli aerogeneratori) e il loro presunto impatto sul paesaggio.

5.2. In violazione con l'art. 10 bis l. 241/1999, la Soprintendenza non avrebbe considerato le osservazioni presentate dalla ricorrente.

6. Con un terzo motivo (*violazione delle linee guida vinca 2019, violazione Art. 6 del d.a. 237/2023 del 29 giugno 2023; violazione del D.a. 36/2022 del 14 febbraio 2022; violazione dell'art. 10-bis Legge 241/1990*), quanto alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA), ha dedotto che nonostante la puntuale istanza di Ginosa rivolta all'Ente Gestore per l'ottenimento del parere propedeutico relativo alla VINCA, la CTS nei propri pareri ha sostenuto che l'intervento non sarebbe meritevole di preventivo apprezzamento in quanto non ne risulterebbe la coerenza e la compatibilità con la programmazione e pianificazione dell'area, mancando il parere da parte del Servizio 2 – Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale Unità Operativa 1, nella qualità di Ente Gestore. In tal modo la CTS si sarebbe sovrapposta alla valutazione che compete ad un altro Ente.

6.1. Ha poi osservato che il Comune di Buseto Palizzolo non avrebbe alcuna competenza nella valutazione dell'impatto dell'impianto sull'avifauna. La CTS avrebbe totalmente obliterato le considerazioni svolte dalla ricorrente rispetto ai profili di illegittimità delle osservazioni del Comune di Buseto Palizzolo.

6.2. Con riguardo poi all'incidenza degli aerogeneratori sul lanario ha dedotto che:

- mancano studi recenti, in quanto secondo il Piano Nazionale per il Lanario redatto dal Ministero per l'Ambiente nel 2018 gli ultimi rilievi relativi alla diffusione del Lanario in Italia risalgono addirittura al 2003;

- l'area più interessata dalla presenza del Lanario coincide con la Sicilia centro meridionale; in particolare il Lanario si concentrerebbe nelle aree interne dell'isola e non esposte sul mare. Al contempo, dalla disamina della mappa, la zona di Buseto Palizzolo appare marginalmente interessata dalla presenza del Lanario.

7. Con un quarto motivo (*violazione del d.m. 10 settembre 2010, dell'art. 10- bis l. 241/1990; dell'art. 10, l. 353/2000; travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e illogicità*) ha dedotto che anche la distanza tra i centri abitati è pienamente rispettata. L'area interessata dal progetto è stata definita rispettando i criteri e le misure di mitigazione di cui al DM 10 settembre 2010: l'altezza massima degli aerogeneratori in progetto è pari a 206 metri, sicché la distanza minima dai centri abitati è di 1236 metri; il centro abitato più vicino all'impianto è quello di Buseto Palizzolo, e dista circa 1300 m a sud-ovest e a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG4.

7.1. Si è poi incentrata sull'analisi delle 13 criticità ritenute non superate nel parere istruttorio conclusivo n. 154/2023 del 31/03/2023 e nel parere tecnico n. 4083 del 31.08.2023. Ha evidenziato come parte delle criticità sarebbero già superate sulla scorta delle motivazioni esposte nei motivi precedenti (criticità 2-3-4-5), mentre nel resto si tratterebbe di criticità basate su carenze meramente documentali, superabili anche attraverso la diretta acquisizione dei pareri necessari (come quello dell'Ente Gestore dei siti ZSC/ZPS) da parte dell'Autorità procedente nella Conferenza di servizi.

8. Ha poi proposto domanda di indennizzo da ritardo, atteso che la Regione ha avviato il procedimento di PAUR il 23 dicembre 2020, concludendolo con la VIA negativa del 4 ottobre 2023, con un ritardo 895 giorni rispetto alla durata massima del procedimento. In sede di memoria, alla luce dell'art. 28 del D.L. 69/2013, ha quantificato il danno nell'importo massimo di € 2.000,00.

9. Si sono costituite le Amministrazioni regionali evidenziando che il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, contrariamente all'autorizzazione Paesaggistica, non ha come oggetto i soli beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42 del 2004, ma il paesaggio inteso nella sua accezione più ampia, richiamando le linee guida adottate dal Ministero della Cultura.

10. Si è costituito il Comune di Busetto Palizzolo rappresentando, quanto al contesto territoriale in cui si inserirebbe l'impianto, che:

-il "Complesso Monte Bosco e Scorace" – designato come ZSC ITA 010008 con D.M. del 21/12/2015 – riveste importanza primaria;

-è in fase di esecuzione il progetto denominato "La porta del bosco", proposto dal comune in accordo con l'Ente di Sviluppo Agricolo ed il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, che ha ad oggetto la riqualificazione di un edificio pubblico da destinare ai servizi necessari alla conoscenza e valorizzazione del Bosco di Scorace in funzione della sua fruizione in chiave di turismo ecosostenibile;

-il progetto prevede un investimento di € 1.870.000,00 con finanziamento a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014 – 2010 nell'ambito delle "Azioni integrate previste nel piano di gestione della Rete Natura 2000 Monti di Trapani SIC COD ITA 010008 Monte Bosco e Scorace" finalizzate alla realizzazione di interventi per tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse che caratterizzano la cultura e l'identità del territorio.

10.1. Ha poi dedotto che nella procedura di VIA, come previsto espressamente dall'art. 24 D.Lgs. n. 152/2006, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni; sicché, ricadendo l'impianto nel proprio territorio, il Comune ha ritenuto di interloquire.

11. All'udienza dell'11 gennaio 2024 è stata respinta la domanda cautelare.

12. La ricorrente e il Comune hanno presentato memorie ex art.73 cpa.

13. La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 20 settembre 2024.

DIRITTO

1. La questione posta all'esame del Collegio concerne la legittimità degli atti adottati nel procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale ("VIA") ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 152/2006 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di Busetto Palizzolo (TP), contrada Strafalcio, consistente in 4 aerogeneratori di 206 mt e opere connesse. Si tratta di un intervento rientrante tra le categorie elencate nell'Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., (*impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*) soggette a VIA di competenza Regionale.

2. Più nel dettaglio, le censure della ricorrente si sono appuntate sui pareri della CTS (nn. 154 e 483), sul parere della Soprintendenza e sulle osservazioni del Comune di Busetto Palizzolo, e non specificamente sul giudizio di via negativo di VIA di cui al decreto Assessoriale n. 337/GAB del 4 ottobre 2023 (di cui pure è richiesto l'annullamento).

3. Prima di procedere all'esame dei motivi si rende necessario un sintetico riferimento alla normativa di rilievo.

L'art. 12 del d.lgs. 387/2003 (nella versione applicabile *ratione temporis*) prevede al comma 3: "*La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione*"; e al comma 4: "*l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni*".



La disposizione dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 (relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale) prevede: "... l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale".

3.1. Dal combinato disposto delle norme menzionate risulta che il procedimento in esame deve transitare per il modulo della Conferenza di servizi (espressamente richiamato sia dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 sia dall'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006) e deve soggiacere alla disciplina dettata dall'art. 14 ter della l. n. 241/1990 (espressamente richiamato dall'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006).

Emerge l'articolazione di un procedimento improntato a canoni di semplificazione e concentrazione, che si conclude con l'adozione del PAUR all'esito di una Conferenza di servizi decisoria comprendente sia la determinazione di VIA sia gli ulteriori titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto proposto.

Si tratta dunque di un modulo procedimentale in cui confluiscono – e devono trovare adeguato bilanciamento – diversi interessi pubblici, come ad esempio, quell'uso di energia da fonti rinnovabili e alla cosiddetta "transizione energetica", l'interesse ambientale (ecosistema, biodiversità), che – in ipotesi e in una delle sue varie componenti -potrebbe dirsi protetto proprio dall'implementazione all'uso di "energie pulite, e l'interesse alla tutela dei valori paesaggistici e culturali.

3.2. Il sistema delineato nell'art. 12 del D. Lgs. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici: il medesimo art. 12 – nel prevedere che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia rilasciata nell'ambito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate – esprime parimenti un principio fondamentale della materia. Esso è "funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea" (sentenza Corte costituzionale n. 46 del 2021) ed è volto a bilanciare l'esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità (sentenza Corte costituzionale 121 del 2022).

4. Giova sul punto richiamare alcuni passaggi motivazionali di una recente pronuncia di questo Tribunale: "*Il Consiglio di Stato, nella sentenza della sez. V – 28/5/2024 n. 4766 (che ha riformato la pronuncia del giudice di prime cure), ha rilevato come negli atti impugnati non fosse mai emersa <<una reale comparazione, essendo stato esaminato e valutato dall'Amministrazione il preminente profilo paesaggistico, tanto è vero che, come riconosciuto dal medesimo TAR, il provvedimento di diniego fa espressamente riferimento (invero è la pedissequa trascrizione) del parere della Soprintendenza. Nella necessaria dialettica pluralistica che deve connotare la ponderazione comparativa dei vari interessi, risulta pertanto aver avuto prevalenza univoca ed assoluta uno soltanto di essi, la cui tutela non è affatto sovraordinata nel sistema costituzionale agl'interessi antagonisti, primo fra tutti quello della produzione di energia da fonti rinnovabili (la recente riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione depone anzi, sul piano della gerarchia degl'interessi, in senso antitetico). In ogni caso tale impostazione tralascia altresì di considerare che la stessa tutela costituzionale del paesaggio, in quanto improntata all'identità estetico-culturale della forma del territorio, non esclude (ma anzi implica) che l'intervento dell'uomo contribuisca a conformarne la nozione: con ciò escludendo dunque l'incompatibilità a priori di ogni possibile alterazione, posto che l'evoluzione del paesaggio non si arresta al dato naturalistico ma risente inevitabilmente delle opere dell'uomo, ovviamente in quanto compatibili>>.*

2.8 L'indirizzo citato investe però la fase decisoria dell'iter procedimentale, ove il provvedimento finale si era appiattito sulla sola valutazione della Soprintendenza senza una reale dialettica fra le varie e complesse istanze rilevanti. Nel caso che ci riguarda, viene viceversa indagata la legittimità del singolo parere soprintendentizio, emesso dall'autorità in una fase anteriore a salvaguardia degli specifici interessi pubblici dalla medesima perseguiti. In altri termini, la vicenda controversa non investe la determinazione dell'organo competente ad emanare l'atto terminale, tenuto ad effettuare il dovuto bilanciamento dei valori in conflitto nella dialettica di cui si è dato conto, ma concerne il singolo parere assunto dall'autorità preposta, la quale agisce a salvaguardia degli interessi demandati alle sue cure dalla legge" (Tar Palermo sent. 2731/2024).

4.1. Proprio in considerazione di ciò il primo motivo deve ritenersi infondato. La CTS, infatti, è organo deputato a svolgere un'istruttoria prettamente di natura tecnica ed espressione di apprezzamenti tecnico discrezionali (la cui legittimità sarà vagliata nel prosieguo); mentre la Soprintendenza si esprime per la tutela degli interessi di cui è *ex lege* depositaria. Entrambi tali soggetti esprimono solo una porzione atomistica di valutazione inerente gli specifici interessi di cui sono

portatrici. Il tema della valutazione complessiva delle c.d. “posizioni prevalenti”, secondo lo schema della Conferenza di servizi di cui all’art. 14-ter l. 241/1990, è invece collocato nella determinazione finale dell’autorità procedente, che in questo caso è l’ARTA (mentre in caso di VIA a livello statale è il MASE). Ebbene, l’autorità procedente ha inteso in maniera espressa recepire i pareri richiamati, condividendone le valutazioni e le conclusioni. Ed invero, a fronte di pareri tutti negativi l’Amministrazione procedente è tenuta ad un significativo onere motivazionale solo qualora intenda addivenire ad una conclusione diversa rispetto a quella desumibile dall’istruttoria espletata in sede procedimentale.

4.2. Anticipando le conclusioni cui si perverrà, la convergenza dell’interesse ambientale con quello alla tutela del paesaggio fa emergere la preminenza di interessi pubblici in concreto ostativi alla realizzazione dell’impianto di cui è lite. Non si può ritenere che non vi sia stata considerazione dell’interesse pubblico asseritamente “prevalente” alla realizzazione dell’impianto; quanto piuttosto che i diversi interessi pubblici coinvolti convergano in una direzione diametralmente opposta e che, in buona sostanza, l’interesse alla realizzazione di “questo specifico impianto” è recessivo. Del resto, deve considerarsi che l’interesse pubblico all’uso di fonti rinnovabili prescinde dalla messa in opera del singolo impianto; si tratta, in altri termini, di un interesse che postula una valutazione ad ampio respiro, posto che esso potrebbe essere soddisfatto anche dall’esercizio di altri impianti già esistenti o in corso di autorizzazione, e che non può essere confuso con quello del privato alla realizzazione della propria iniziativa imprenditoriale.

5. Occorre a questo punto procedere alla disamina del secondo motivo nella parte in cui si censura il parere della Soprintendenza. Come già rilevato nella premessa in fatto, la Società ricorrente ritiene che la Soprintendenza, venendo in rilievo la tutela di beni di cui all’art. 142 d.lgs. 52/2004, potesse pronunciarsi esclusivamente per quelle componenti dell’impianto (ossia il cavidotto interrato) che ricadono in area vincolata, senza prendere in considerazione l’impatto complessivo dell’impianto (inclusi gli aerogeneratori) sul paesaggio.

5.1. Tale profilo di censura è infondato. Invero, l’interpretazione proposta dalla ricorrente muove esclusivamente dalle norme in tema di autorizzazione paesaggistica (art. 136 e 142 d.lgs. 42/2004) e conduce a svilire il ruolo della componente paesaggio in maniera non compatibile con la disciplina in materia di VIA.

5.2. La disciplina richiamata dalla ricorrente quale limite oggettivo al parere della Soprintendenza è, invero, dettata per l’ipotesi in cui, con l’attività di un privato o anche di un’amministrazione, si debba incidere su di una bene di interesse culturale isolatamente considerato. In altri termini la disciplina specifica dettata dal c.d. Codice del paesaggio e dei beni culturali perimetra solo i beni tutelati e il corrispondente potere della Soprintendenza, senza prendere in correlazione il rapporto dinamico tra il valore paesaggio e altri interessi pubblici potenzialmente conflittuali.

5.3. Invece, in materia di via l’art. 26 d.lgs. 24/2004 prevede che “1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”; tale previsione consente di affermare la competenza del MIC (o per esso della Soprintendenza regionale) ad esprimere il parere nella VIA per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, senza con ciò attribuire al dissenso in materia paesaggistica un carattere vincolante, dovendo il parere paesaggistico sottostare comunque al meccanismo degli “posizioni prevalenti” di cui all’art. 14-ter l. 241/1990 (cfr. sul punto (cfr. Tar Campania Salerno n. 1556/2023, Tar Calabria- Reggio Calabria sent. 624/2020).

5.4. Ora, la doglianza rivolta al parere della Soprintendenza concerne esclusivamente l’ambito oggettivo entro cui la stessa amministrazione avrebbe potuto –ad avviso della ricorrente– esprimersi (ossia solo con riguardo all’impatto determinato dal cavidotto). In maniera del tutto corretta, invece, la Soprintendenza si è espressa considerando l’impatto complessivo dell’impianto (inclusi anche gli aerogeneratori), con apprezzamenti tecnico discrezionali che non hanno formato oggetto di specifica censura ad opera della ricorrente, che ha escluso in radice che la Soprintendenza potesse esprimersi su tale aspetto, partendo da un assunto non condivisibile.

5.5. Per le ragioni esposte il parere della Soprintendenza deve dirsi legittimamente adottato.

6. Il secondo, terzo e quarto motivo concernono i pareri resi dalla Commissione tecnica di VIA, che ha ritenuto di esprimere parere negativo sulla scorta di 13 criticità ritenute non superate all’esito del parere intermedio.

7. Si controverte di un atto plurimotivato, fondato su molteplici circostanze ciascuna delle quali idonea a supportarne la legittimità: anche laddove le asserzioni di cui sopra si rivelassero fondate, le stesse non sarebbero idonee a far caducare l’atto in questione (Consiglio di Stato, sez. VII – 4/4/2023 n. 3502). In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente, infatti, la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggerlo in sede giurisdizionale. In pratica, poiché la determinazione amministrativa si fonda su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, n. 585/2022).

8. Ebbene, una delle motivazioni a sostegno del diniego concerne l’impatto negativo che l’impianto avrebbe sull’avifauna. Si legge in particolare nel parere 483 del 31.08.2023 (pag. 20): “Ed il proponente nella VInCA non ha analizzato e non ha valutato a fondo il problema dell’impatto sull’avifauna e nello specifico la coerenza o meno con gli obiettivi del suddetto Piano, anche in considerazione dei numerosi impianti eolici ricadenti nell’area vasta. Si fa altresì presente che in sede

internazionale è stata riconosciuta la necessità di intervenire per garantire la conservazione del Lanario ed a livello nazionale il Lanario rientra tra le specie particolarmente protette ai sensi della legge n. 157/92, art. 2, comma 1.

Mentre, il proponente in riferimento al Lanario si è limitato ad affermare genericamente che nei tempi dei sopralluoghi effettuati non ne ha rilevata la presenza.

Per conoscenza del proponente, si riportano alcuni passaggi esplicativi delle problematiche rilevate e mirate alla tutela del Lanario, tratti dal PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER IL LANARIO (*falco biarmicus ferdeggii*), partendo dalla rappresentazione a pagina 20 della distribuzione accertata dalla popolazione nidificante per il lanario. Come si può constatare, l'area interessata dal parco eolico ricade in un'area di nidificazione, come già indicato dal Comune di Buseto Palizzolo.

Inoltre, a pagina 30 del suddetto Piano è specificato che in "Sicilia, dove esistono vaste aree vocate per il Lanario, la perdita di habitat risulta contenuta e appare legata soprattutto allo sviluppo della viticoltura (Sicilia centro-meridionale) e alla realizzazione di centrali eoliche in aree di crinale" (...) "In altri contesti il degrado dell'ambiente è legato allo sviluppo di infrastrutture (strade, elettrodotti, centrali eoliche, ecc) o più in generale ad un'urbanizzazione diffusa che determina una frammentazione dei territori utilizzati dalla specie. Rilevanza: alta, localmente media per l'Italia peninsulare, localmente alta per la Sicilia" (...).

A pagina 34 in particolare è rappresentato quanto segue: "per quanto riguarda le centrali eoliche sebbene vi sia poca letteratura scientifica a riguardo, è lecito ipotizzare che questi impianti possano le comunità ornitiche fungendo da barriera artificiale (...). Rilevanza: localmente alta".

9. Il tema rientra nell'ambito delle valutazioni discrezionali della Pubblica Amministrazione propedeutiche ad assicurare la tutela dell'ambiente e delle biodiversità, non cogliendosi nelle motivazioni addotte a giustificazione del parere negativo espresso una manifesta illogicità, in assenza di elementi che consentano di dedurre la palese irrazionalità. Si tratta, del resto, di valutazioni effettuate sulla base di una fonte pubblica di indiscutibile valore scientifico (Piano Nazionale per il Lanario del 2018), non scalfita dai sopralluoghi effettuati dal ricorrente e da documentazione (cfr. doc. 31) che, essendo di dubbia provenienza, non priva di validità il percorso metodologico utilizzato.

In definitiva sul punto l'articolata doglianza attorea si iscrive nell'alveo della sovrapposizione di un giudizio alternativo opinabile.

10. Con riguardo, poi, all'art. 10 bis L. n. 241/1990 la sua applicabilità è espressamente esclusa dall'art. 6 co. 10 bis D.Lgs. n. 152/2006, inserito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Si osserva, in ogni caso, che si è realizzata un'ampia interlocuzione con la Società ricorrente, avendo la CTS considerato le osservazioni presentate dalla ricorrente anche con il parere tecnico n. 483/2023 del 31/08/2023, che segue il parere istruttorio conclusivo n. 154/2023 del 31/03/2023.

11. Infine, quanto al parere del Comune di Buseto Palizzolo, in disparte la ritualità dell'impugnazione di un mero parere endo procedimentale, è la stessa procedura di VIA a consentire, agli art. 24 e ss. d.lgs. 152/2006, una interlocuzione pubblica – tramite la pubblicazione dell'istanza – con chiunque vi abbia interesse. L'Autorità procedente può senza dubbio recepire i contributi emersi nel corso dell'istruttorio, come nel caso di specie è avvenuto con il parere del Comune.

12. La domanda di indennizzo da mero ritardo non può trovare accoglimento.

Il termine per la conclusione del procedimento in esame è di 90 giorni dalla prima riunione della conferenza di servizi (risalente al 3 novembre 2022); per cui il procedimento avrebbe dovuto concludersi il 1° febbraio.

In data 31 marzo 2023 la società ha inoltrato la richiesta di attivazione di poteri sostitutivi, oltre il termine espressamente previsto come perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, ex art. 28 co. 2 dl 69/2013 (tra le tante cfr. Tar Campania Napoli sent. 6111/2022).

13. In considerazione della complessità della vicenda si stima equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Respinge la domanda di indennizzo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)